



COMUNE DI ROSOLINA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2013 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20/05/2014.

INDICE

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto passivo e attività dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Misura dell'imposta
- Art. 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 7 – Versamento dell'imposta
- Art. 8 – Accertamento e controllo
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Rimborsi
- Art. 11 – Riscossione coattiva
- Art. 12 – Contenzioso
- Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1
Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel Comune di Rosolina l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive di cui alle leggi regionali in materia di turismo e in materia di attività agrituristica presenti nel Comune di Rosolina.

Art. 3
Soggetto passivo e attività dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Rosolina che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Concorrono alla disciplina del tributo i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi, ivi comprese le agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta, nonché coloro che provvedano in forma diretta alla locazione di unità abitative ammobiliate anche in forma non imprenditoriale.
3. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 4
Esenzioni
(modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 20/05/2014)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° (dodicesimo) anno di età;
 - b) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Rosolina;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive-turistiche;
 - d) i volontari che offrono il proprio servizio nel Comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, gli operatori medico sanitari, nonché

- del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici in servizio di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - g) coloro che effettuano pernottamenti di durata prolungata, sono esenti oltre il quindicesimo giorno (anche non consecutivi nella stessa stagione turistica), fatti salvi gli importi forfettari massimi previsti nella deliberazione di cui al successivo art. 5, comma 2;
- g-bis) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, gli altri occupanti oltre al primo;**
- h) i portatori di handicap, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, risultante da idonea certificazione medica rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, ovvero attraverso la compilazione di apposito modulo di autocertificazione, ed il loro accompagnatore.
2. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali".
 3. L'imposta di soggiorno non si applica a tutti coloro che soggiornano nel periodo compreso tra il 16 settembre e 14 giugno.

Art. 5 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta e gli importi forfettari massimi sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 ubicate nel Comune di Rosolina sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno, anche mediante l'affissione in appositi spazi del regolamento e delle misure d'imposta vigenti.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A.", oppure rilasciando apposita ricevuta nominativa quietanzata.
3. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti dichiarativi, i singoli componenti di ciascun gruppo, oppure in alternativa allegando elenco nominativo.
4. Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare al Comune, entro la fine del mese successivo, su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, il numero dei pernottamenti effettuati da soggetti passivi che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente e il

numero dei pernottamenti effettuati da soggetti esenti, nonché l'imposta percepita ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

5. La trasmissione della dichiarazione potrà avvenire a mezzo posta, posta elettronica certificata, via fax, mediante consegna a mano o altra modalità anche telematica attivata dall'Amministrazione. Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione. La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede all'incasso dell'imposta, rilasciandone quietanza ai sensi del precedente articolo 6 e al successivo versamento al Comune di Rosolina.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro la fine del mese successivo la riscossione, secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - b) mediante bollettino postale e bonifico bancario su apposito conto corrente del Comune di Rosolina;
 - c) altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione.
3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito *modulo di rifiuto al pagamento* definito dall'Ufficio Tributi. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a trasmettere, entro cinque giorni lavorativi, tale modulo al Comune, ovvero le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati, comunicando l'importo dovuto. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 8

Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, se richiesta dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia della documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle quietanze di cui all'articolo 6, comma 2, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 6 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno nei confronti dei soggetti passivi del tributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161, 162 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Per i propri controlli, inoltre, il Comune può avvalersi di tutti gli strumenti e banche dati che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, nonché per l'omessa trasmissione, entro cinque giorni lavorativi, della segnalazione di rifiuto al versamento di cui al precedente art. 7 e per il ritardato riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.
4. Per l'omesso riversamento da parte dei gestori delle strutture ricettive al Comune delle quote d'imposta rimosse dai soggetti passivi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, graduata in misura pari all'entità dell'imposta assolta dai soggetti passivi e non riversata, da un minimo di 25,00 (venticinque) ad un massimo di 500,00 (cinquecento) euro. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.
5. All'importo non versato di cui ai precedenti commi 2 e 4, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione e misura dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 10 Rimborsi

1. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura in eccedenza rispetto al dovuto, il maggiore importo può essere recuperato mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 6, comma 4.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, il soggetto passivo può chiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e adotta gli atti conseguenti.
3. La gestione dell'imposta, ivi compresa la riscossione ordinaria e coattiva, può essere affidata a soggetti privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

Art. 14
Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 15.06.2013.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.